

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE TRAMITE N° 2 DISTRIBUTORI DI ACQUA ECO-COMPATIBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 187 DEL D. LGS. N. 36/2023 TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
RdO.....
CIG.....

CONDIZIONI CONTRATTUALI

il Comune di Diano Marina, con sede in Diano Marina, Piazza Martiri della Libertà, n. 3 (C.F. 00247790082 e P.IVA 00247790082), in persona del proprio rappresentante,.....(cod.fisc.....), nato/a a.....(.....) il....., Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente – Demanio – Patrimonio del Comune di Diano Marina – C.F. 00247790082 – domiciliata ai fini del presente atto presso la sede Comunale, la quale interviene non in proprio, ma in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Diano Marina, ai sensi dell’art. 107 c.3 e 109 c.2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in forza del Decreto Sindacale n. 16 del 14/06/202, da ora agli effetti del presente atto semplicemente “Ente” o anche “Committente” (di seguito per brevità anche “Committente” o “Amministrazione”),

E

la _____, con sede legale in _____, iscritta al registro delle imprese di _____ al n. _____ ,P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nato a _____ il _____, giusta i poteri conferitigli con _____, in data _____, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in _____ (di seguito per brevità anche “Operatore Economico”)

stipulano quanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

Sono parte integrante del presente Contratto il disciplinare di gara, le Condizioni particolari di RdO contenute nella lettera d’invito, l’offerta economica, nonché i documenti eventualmente richiamati nel presente Contratto, ancorché non allegati.

Contestualmente alla stipula generata dal Sistema, l’Operatore Economico procederà alla sottoscrizione delle presenti condizioni di Contratto.

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- da quanto espresso nelle condizioni particolari di RdO, nonché, in generale, da tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico, dalla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Disciplinare di gara, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.);
- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (d’ora in poi, per brevità, anche “Codice”);
- dal patto di integrità;
- dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza, adottati dalla Committente e consultabili sul sito internet della stessa;

- ove applicabile, dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;

Dato atto che, dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici, si procederà all'acquisizione del CIG contestualmente alle attività propedeutiche finalizzate alla conclusione della RDO sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla legge 136/2010 e successive modifiche;

L'Operatore Economico dovrà sottoscrivere digitalmente, contestualmente alla Stipula generata dalla piattaforma MEPA di Consip, il presente contratto e i relativi allegati.

ART. 2 - OGGETTO

L'Operatore economico si impegna ad eseguire la prestazione dei servizi secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, nelle Condizioni particolari di RdO e nell'offerta economica.

ART. 3 - DURATA

Il contratto avrà una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data del....., data di effettiva messa in esercizio delle macchine e del contestuale verbale di consegna del servizio. Tali termini devono intendersi inderogabili.

ART. 4 – REVISIONE PREZZI

Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 8.1 del Capitolato.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI BENI/DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

L'Operatore economico è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel disciplinare di gara, nonché secondo le direttive della Committente.

L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Operatore economico non adempia, l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite presso i due distributori dell'acqua eco-compatibili di proprietà Comunale ubicati nelle seguenti località:

- 1) Via Biancheri n° 1 a fianco del palazzo comunale;
- 2) Viale Torino incrocio Via Sant'Elmo.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 6 - ONERI A CARICO DELL' OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore economico si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto secondo i termini e con le modalità indicate nel presente articolo, nella RdO e nel disciplinare di gara, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9; resta inteso che, qualora durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o per cause ad esse inerenti dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi, o a cose in proprietà del Comune di Diano Marina o di qualsivoglia soggetto, l'affidatario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell'Amministrazione al riguardo.

In ogni caso, l'Operatore economico è tenuto a seguire le indicazioni, prescrizioni, istruzioni e direttive che, in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di impartire attraverso il RUP/Responsabile di procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 7A – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ CONNESSE

Per le modalità di espletamento del servizio si richiama integralmente il disciplinare di gara che deve intendersi qui integralmente trascritto.

In ogni caso, l'Operatore economico è tenuto a seguire le indicazioni, prescrizioni, istruzioni e direttive che, in sede di avvio ed esecuzione del contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di impartire attraverso il RUP e il DEC.

I menzionati servizi dovranno essere svolti presso i due distributori dell'acqua eco-compatibili di proprietà Comunale ubicati nelle seguenti località:

- 3) Via Biancheri n° 1 a fianco del palazzo comunale;
- 4) Viale Torino incrocio Via Sant'Elmo.

ART. 7B - MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione dovrà essere prestato entro i termini e con le modalità indicate dal disciplinare di gara, nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9 "Penali".

ART. 8 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

In corso di contratto, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta ad accertare che le stesse siano state eseguite secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara o nella RdO.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, nella RdO e nel presente Contratto.

La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal soggetto a ciò incaricato, ove necessario in contraddittorio con l'Operatore economico.

ART. 9 – PENALI

1. L'Operatore economico prende atto che la Committente potrà applicare le penali contrattuali previste nel Disciplinare di gara che devono intendersi qui integralmente trascritte.
2. Le penali, nel complesso, non potranno superare il 10% dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 126 del D.lgs. n. 36/2023; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto.
3. Ferma restando l'applicazione delle penali sopra indicate, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e il Comune di Diano Marina si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art. 20 "Risoluzione".
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

ART. 11 – CORRISPETTIVI

Si richiama integralmente il Disciplinare di gara che deve intendersi qui integralmente trascritto.

ART. 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO RIMBORSO SPESE

Si richiama integralmente il Disciplinare di gara che deve intendersi qui integralmente trascritto.

ART. 13 – SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è regolato dall'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 14 NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI E VERIFICHE SUI REQUISITI

L'Operatore Economico riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 12, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del Codice civile. L'Operatore economico garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.

L'Operatore economico assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Amministrazione - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.

L'Operatore Economico prende atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni. L'Amministrazione eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'Operatore economico ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine, il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Operatore economico.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'Operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

ART. 16 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Affidatario delle prestazioni contrattuali assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che in ordine all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri relativi.

L'Affidatario, inoltre, si impegna, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, ad applicare nei confronti dei lavoratori l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali e/o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge per tutta la durata del servizio. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico dell'affidatario, il quale, inoltre, assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all'Amministrazione dal comportamento dell'affidatario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto di concessione previste dall'art. 190 del D.Lgs. 36/2023, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ, quelle previste dall'art. 14 del Disciplinare di gara che deve intendersi qui integralmente trascritto.

ART. 18 - RECESSO

Si richiamano integralmente l'art. 190 del D.Lgs. 36/2023 e l'art 14 del Disciplinare di gara.

ART. 19 - FORZA MAGGIORE

Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un evento di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., l'Operatore economico non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 9 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 17. Al fine di non incorrere in responsabilità, l'Operatore economico avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Operatore economico sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di forza maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli eventi di forza maggiore. È fatto obbligo all'Operatore economico comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di forza maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 20 c. 6.

ART. 20 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, L'Operatore economico si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la il Comune di Diano Marina, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico a mezzo pec, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

L'Operatore economico, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Operatore economico, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

L'Operatore economico si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Operatore economico si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, sia stata

inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Comune di Diano Marina, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.

L'Operatore Economico è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, L'Operatore economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ART. 21 RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Si indicano quali soggetti responsabili del contratto l'Ing....., in qualità di RUP, e il Dott....., in qualità di Responsabile del contratto per l'Operatore Economico.

Inoltre, il ruolo di DEC sarà ricoperto, ai sensi della vigente normativa, dal RUP.

Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

per il Concessionario:

[_____]

Via [_____], n. [____]

Alla c.a. [_____],

Pec _____

per l'Amministrazione

Comune di Diano Marina

Piazza Martiri della Libertà n. 3 – 18013 Diano Marina (IM)

Settore 5° Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio

alla c.a. dell'Ing. Elena MUSCARELLA

Pec protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it

Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

ART. 22 - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui siano venute a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano a considerare riservati e confidenziali qualsivoglia tipo di informazione o dato scambiato e/o utilizzato nel corso delle attività di esecuzione del presente contratto.

Le Parti si impegnano ad assicurare che i dati e le informazioni scambiati in esecuzione del presente contratto siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle relative attività e che tali dati non saranno comunicati a terzi.

L'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente atto perdura anche dopo la scadenza dello stesso.

In ogni caso le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai soggetti che comunque vengano coinvolti nelle attività di realizzazione del presente contratto i predetti impegni di riservatezza.

ART. 23 OBBLIGHI ULTERIORI

La Società dichiara di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Diano Marina”, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013, n. 62, disponibili sul sito istituzionale al link “Amministrazione trasparente”, vengono estesi, per quanto compatibili, alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Diano Marina.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori o consulenti oppure dei collaboratori dell’impresa contraente dei suindicati atti.

L’Aggiudicatario, in sede di stipula del contratto, ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si rappresenta che il Comune di Diano Marina, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per l’esecuzione del presente contratto o di obblighi di legge, nonché per lo svolgimento dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di dar corso al procedimento. I dati acquisiti nell’ambito della procedura saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente designate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai seguenti recapiti: PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it - E-mail comune.dianomarina@gdpr.nelcomune.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento citato.

Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, raggiungibile all’indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/comune.dianomarina.im.it>.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al contratto saranno a carico del concessionario.

ART. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Imperia.

ART. 27 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, il rapporto contrattuale è disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023 e dalle norme del Codice civile.

Per il Comune di Diano Marina

Il RUP.....

Per l’Operatore economico

Il.....